



Dachverband für
Soziales und Gesundheit
Federazione per il
Sociale e la Sanità

Federazione per il
Sociale e la sanità

Statuto

come deciso dall'Assemblea Straordinaria del 22 marzo 2019



Statuto

Per motivi di leggibilità è stata scelta la versione maschile per la designazione degli uffici.

Valida con delibera dell'assemblea Generale del 22.03.2019

Art. 1

Denominazione, sede e durata

È costituita ai sensi del Codice civile e del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117) la Federazione per il Sociale e la Sanità (FSS) ODV e d'ora in avanti denominata Federazione composta da organizzazioni del Terzo Settore, con sede a Bolzano, Via dr. Streiter n. 4, ovvero, altra sede sempre nel Comune di Bolzano e con durata illimitata.

Art. 2

Finalità

La Federazione è un'associazione senza fini di lucro che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del d.lgs 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti alle organizzazioni associate:

- a) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. m del d.lgs 117/2017);
- b) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. W del d.lgs 117/2017);
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; (ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. i del d.lgs 117/2017);
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. d del d.lgs 117/2017);
- e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. h del d.lgs 117/2017).

In particolare, per la realizzazione di tale scopo la Federazione può prendere tutte le iniziative d'interesse comune alle proprie organizzazioni aderenti - e a gruppi di persone aventi le medesime finalità- qualora queste non siano in grado di tutelare da sole tali interessi o acquistino maggiore efficacia attraverso un'azione collettiva, ovvero:

- in ambito sociale e sanitario, il coordinamento, la consulenza e il sostegno delle organizzazioni aderenti per realizzare al meglio le finalità di assistenza, difesa e solidarietà a favore delle persone disabili o socialmente svantaggiate;
- promozione di collaborazione tra le organizzazioni aderenti e incentivare il coordinamento di iniziative comuni;
- promozione, sviluppo, informazione e consultazione reciproca sulle questioni sociali e sanitarie;

- elaborazione e presentazione di eventuali proposte di legge o modifiche normative riguardanti il settore di attività delle organizzazioni aderenti;
- mantenimento di contatti con le istituzioni pubbliche;
- nomina, quando previsto, di rappresentanti di categoria negli organismi consultivi pubblici;
- fornitura, ove richiesto, di consulenze, servizi e attività di formazione a favore delle organizzazioni aderenti e, previo accordo con le stesse, anche a favore di altre organizzazioni operanti nei medesimi settori, ovvero di soggetti terzi;
- collaborazione con altre associazioni o organismi nazionali ed esteri che perseguano obiettivi analoghi o complementari a quelli della Federazione per il Sociale e la Sanità.

La Federazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del d.lgs 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale e dal Consiglio Direttivo.

Art. 3 Soci

Il numero delle organizzazioni socie è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire alla Federazione quelle organizzazioni di attività sociale senza fini di lucro con sede in Alto Adige, che hanno per scopo statutario la promozione delle attività a favore di persone disabili, con problemi di salute e/o socialmente svantaggiate.

Possono essere ammessi anche altri Enti del Terzo Settore senza fini di lucro purché non superino il 50% del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

Si considerano organizzazioni nel senso del comma precedente anche le sezioni provinciali di associazioni nazionali o internazionali con sede in Alto Adige, purché dispongano per Statuto di autonomia gestionale e patrimoniale.

La domanda di ammissione alla Federazione si presenta per iscritto al Consiglio Direttivo, il quale decide a maggioranza semplice sulla base dello statuto e del curriculum inoltrato.

La decisione sull'ammissione come socia o sull'eventuale diniego deve essere comunicato all'organizzazione interessata.

In caso di ammissione dell'organizzazione interessata come socia questa viene annotata nel libro delle organizzazioni socie.

Nel caso di diniego da parte del Consiglio Direttivo l'organizzazione richiedente può avanzare entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto ricorso presso l'Assemblea Generale.

Il rifiuto della domanda di ammissione deve essere motivato.

Le organizzazioni aderenti devono versare una quota associativa annua nella misura stabilita di anno in anno dall'Assemblea Generale.

Art. 4 Diritti e doveri dei soci

Conforme al proprio statuto, ogni organizzazione aderente conserva la propria autonomia organizzativa, finanziaria e patrimoniale nonché la piena responsabilità civile e morale per le attività svolte.

Le organizzazioni socie, rappresentate dai delegati, hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività della Federazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali della Federazione;
- partecipare a iniziative e manifestazioni promosse dalla Federazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per attività prestate su incarico della Federazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Ogni organizzazione socia ha il dovere di rendersi partecipe e utile alle attività promosse dalla Federazione e di mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi ed astenersi dal compiere qualsiasi atto che possa nuocere alla Federazione.

Le organizzazioni socie hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Ogni organizzazione aderente può avvalersi di tutte le prestazioni e servizi che la Federazione offre.

Art. 5 **Perdita della qualifica di socio**

La qualifica di associato si perde per recesso, scioglimento o esclusione.

- per recesso. Il recesso dalla Federazione si può comunicare in qualsiasi momento motivandolo per iscritto e, su richiesta, può essere esecutivo da subito;
- per esclusione, che viene proposta dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'Assemblea Generale;
- per scioglimento della Federazione o delle singole organizzazioni.

In nessuno dei tre casi la perdita dell'appartenenza comporta per l'organizzazione uscente o esclusa né il rimborso della quota annuale né altro risarcimento finanziario.

L'esclusione può essere pronunciata nei seguenti casi:

- grave, perdurante e insanabile inosservanza dello Statuto o delle decisioni dell'Assemblea Generale o del Consiglio Direttivo;
- quando l'operato dell'organizzazione rechi grave danno alla reputazione o sia in contrasto con gli obiettivi della Federazione;
- quando vengano a cessare i requisiti richiesti dallo Statuto per l'appartenenza alla Federazione;
- quando l'organizzazione alla fine dell'anno finanziario non abbia ancora provveduto, nonostante il sollecito, al versamento della quota associativa prevista.

L'organizzazione socia può sempre recedere dalla Federazione.

Chi intende recedere dalla Federazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

I diritti di partecipazione alla Federazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Art. 6 **Organi**

Gli organi della Federazione sono:

1. l'Assemblea
2. il Consiglio Direttivo
3. il Presidente
4. l'Organo di controllo, ovvero,
Organo di revisione legale dei conti
nel caso vengano superati i limiti previsti dal art. 31 del d.lgs 117/201
5. il Collegio dei Probiviri

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 7 **Durata delle cariche**

I membri degli organi della Federazione rimangono in carica per tre anni e possono essere rieletti.

Art. 8 **L'Assemblea ordinaria**

L'Assemblea Generale è formata da tutti i rappresentanti delegati delle organizzazioni aderenti alla Federazione.

L'Assemblea Generale può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria ha potere deliberativo in prima convocazione se almeno la metà dei rappresentanti delegati è presente, in seconda convocazione ha potere deliberativo indipendentemente dal numero dei rappresentanti delegati presenti.

Le delibere dell'Assemblea Generale ordinaria sono valide, quando ottengono l'approvazione di almeno la metà più uno dei rappresentanti delegati presenti.

Ogni organizzazione aderente nomina autonomamente i propri rappresentanti delegati avendo diritto in base al numero dei propri associati:

- a 1 rappresentante delegati se ha fino a 500 soci;
- a 2 rappresentanti delegati se ha da 501 a 1000 soci;
- a 3 rappresentanti delegati se ha più di 1000 soci.

A proprio insindacabile giudizio il Consiglio Direttivo può esigere dalle singole organizzazioni aderenti che documentino validamente l'effettiva consistenza del numero dei soci dichiarato.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti i rappresentanti delegati delle organizzazioni dal momento dell'iscrizione nel libro delle organizzazioni socie.

Ogni rappresentante delegato dispone di un unico voto. Non sono ammesse deleghe. Il rappresentante delegato può essere sostituito dalla propria organizzazione mediante comunicazione scritta e motivata al Presidente.

L'Assemblea generale ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno.

Il Consiglio Direttivo può convocare immediatamente l'Assemblea generale ordinaria o straordinaria qualora lo ritenga opportuno

L'Assemblea Generale deve essere convocata anche quando lo richiedano con motivazione scritta e indicazione dell'ordine del giorno il Collegio dei Revisori dei Conti oppure almeno un decimo dei rappresentanti delegati delle organizzazioni aderenti.

La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta ai singoli rappresentanti delegati e per conoscenza anche alla Federazione per il Sociale e la Sanità ODV almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale medesima; in detta comunicazione si renderà noto l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora per la prima ed eventualmente anche per la seconda convocazione.

Art. 9 **Competenze dell'Assemblea**

L'Assemblea è composta dai rappresentanti delegati nominati dalle organizzazioni aderenti in conformità al precedente articolo 8.

All'Assemblea ordinaria compete:

- la nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'approvazione del bilancio di esercizio;
- la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs 117/2017;

- la delibera sull'esclusione degli associati;
- l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ogni altra questione sottoposta all'Assemblea nell'ordine del giorno proposto dal Consiglio Direttivo oppure da parte di almeno 10 % dei rappresentanti delegati mediante richiesta scritta e motivata

Qualora non sia diversamente richiesto dalla maggioranza dei delegati delle organizzazioni presenti, l'Assemblea ordinaria o straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in sua assenza dal Vicepresidente, il quale sceglie il segretario e, con il consenso dell'assemblea, nomina due scrutatori per le operazioni di votazione.

Le delibere dell'Assemblea sono di norma prese per alzata di mano a maggioranza semplice, a meno che un quarto dei presenti chieda il voto segreto. Le elezioni per le cariche sociali devono avvenire con voto segreto su scheda.

Possono essere prese deliberazioni soltanto sugli argomenti all'ordine del giorno. Dei lavori dell'Assemblea e in particolare di ogni delibera deve essere steso regolare verbale. Tutte le delibere, qualora assunte nel rispetto della legge e del presente statuto, sono vincolanti per tutte le organizzazioni aderenti.

Art. 10

Compiti dell'Assemblea Straordinaria

All'Assemblea Straordinaria compete:

- deliberare le modifiche dello statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Federazione;
- deliberare il trasferimento dei beni scegliendone l'ente del Terzo Settore destinatario;
- altre decisioni richieste dall'assemblea.

Per la delibera di modifica dello statuto, l'Assemblea straordinaria ha potere deliberativo in prima convocazione se almeno la metà dei rappresentanti delegati è presente; in seconda convocazione ha potere deliberativo indipendentemente dal numero dei rappresentanti delegati presenti.

Le delibere dell'Assemblea generale straordinaria sono valide, quando ottengono l'approvazione di almeno la metà più uno dei presenti.

Per la delibera di scioglimento e della relativa devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei delegati delle organizzazioni socie.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone di nove membri eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea tra i propri soci.

Nel caso di dimissioni di un socio, subentra al suo posto il primo candidato non eletto.

Nel Consiglio Direttivo un'organizzazione aderente può essere rappresentata da un solo delegato.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente a maggioranza di voti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritiene necessario oppure su richiesta di almeno tre membri della Giunta stessa.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide alla presenza della maggioranza semplice dei suoi membri e comunque sempre alla presenza del Presidente o del Vicepresidente e, per essere valide, richiedono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 12

Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da delegati delle organizzazioni socie della Federazione.

Al Consiglio Direttivo spetta la competenza di tutti quegli atti amministrativi ordinari e straordinari necessari a dare attuazione al programma di attività approvato dall'Assemblea Generale e che non siano riservati alla stessa o ad altro organo della Federazione da specifiche disposizioni di legge o dal presente statuto.

In particolare esso dispone:

- l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea Generale;
- la convocazione dell'Assemblea Generale, la preparazione della relazione annuale, dei bilanci consuntivi e del programma di attività con bilancio preventivo e piano di finanziamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- la nomina del Direttore, decisioni sull'organico, approvazione delle linee guida, convenzioni, deleghe e nomina di rappresentanti, contenuti della salvaguardia degli interessi.

Il Consiglio Direttivo può affidare o delegare compiti specifici a suoi singoli componenti, fermo restando che ne porta in solido la responsabilità nei confronti dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo può chiamare a partecipare in funzione consultiva, alle sue sedute, anche altri delegati delle organizzazioni aderenti oppure esperti di particolari settori.

Alle sedute del Consiglio Direttivo può presenziare, senza diritto di voto, ma con diritto di parola, ogni socio delle organizzazioni aderenti che ne faccia richiesta.

Art. 13 Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente la Federazione all'interno e all'esterno. Presiede gli organi che convoca e fissa l'ordine del giorno insieme al Direttore. Il Presidente risponde dell'esecuzione delle delibere degli organi.

Egli dirige la Federazione d'intesa con gli altri organi e sulla base del programma annuale e delle direttive approvate dall'Assemblea Generale.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, garantisce l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi tramite il Direttore che opera sotto la sua sorveglianza.

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni e i suoi compiti sono espletati dal Vicepresidente.

Possibilmente il Presidente ed il Vice-Presidente dovrebbero essere di gruppo linguistico diverso.

Art. 14 Organo di controllo

L'Organo di controllo ai sensi dell' art. 30 del d.lgs. 117/2017 si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea..

Nel caso di dimissioni di un membro, subentra al suo posto il primo candidato non eletto.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio di esercizio sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 13 del d.lgs. 117/2017.

Componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari

Art. 15
Collegio dei probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente del Collegio, che viene eletto in seno al collegio stesso. I probiviri sono eletti dall'Assemblea Generale con la maggioranza dei due terzi, restano in carica tre anni.

E' di competenza del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere tra le organizzazioni aderenti e la Federazione gli organi della stessa circa l'interpretazione e l'applicazione dello statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali o concernenti comunque i rapporti sociali.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri deve essere proposto nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia. La decisione del Collegio dei Probiviri va assunta entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso.

Art. 16
L'Ufficio Centrale

Per lo svolgimento di tutte le attività è istituito, presso la Federazione, un Ufficio Centrale. L'Ufficio è gestito dal direttore, che ha ricevuto il suo incarico mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 17
Esercizio finanziario

La Federazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con bilancio e relazione e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di esercizio annuale e di seguito depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 18
Patrimonio

Il patrimonio della Federazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Federazione non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, alle proprie organizzazioni socie, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 19
Risorse economiche

La Federazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del d.lgs 117/2017.

Per le attività di interesse generale prestate, la Federazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 20
Bilancio sociale

Qualora previsto è redatto un bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 117/2017.

Art. 21

Libri

La Federazione tiene i seguenti libri ai sensi dell'art. 15 del d.lgs 117/2017:

- libro delle organizzazioni socie;
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi.

I legali rappresentanti ed i delegati delle organizzazioni socie hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa istanza scritta da inoltrare al Consiglio Direttivo. I libri sociali sono depositati presso la Sede. L'accesso verrà concesso entro il termine di 60 giorni.

Art. 22

Scioglimento: devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della Federazione per il Sociale e la Sanità, per qualunque causa e dopo il pieno adempimento degli obblighi economici, il patrimonio sarà devoluto ad altro ente con finalità analoghe a quelle perseguite dalla Federazione.

Art. 23

Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è stabilito dal presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle normative in materia.

Art. 24

Auslegung der Satzung

In caso di difformità linguistiche tra le due versioni del presente statuto, prevale la versione in lingua italiana.

Art. 25

Norma transitoria

L'assemblea delega il Consiglio Direttivo ad apportare tutte le modifiche allo Statuto richieste che si rendessero necessarie per l'Adeguamento alla normativa vigente.



Federazione per il
Sociale e la Sanità

Via Dr.-Streiter 4 | 39100 Bolzano
Tel. 0471 324667 | Fax 0471 324682
www.dsg.bz.it | info@dsg.bz.it
CF 90011870210